



## Informativa relativa alle tempistiche e alle modalità di costituzione in mora e agli indennizzi automatici

Allegato A – Testo Integrato morosità elettrica (“TIMOE”) – alla deliberazione ARERA 29 maggio 2015 - 258/2015/R/com e ss.mm.ii

### Clienti disalimentabili

In caso di mancato pagamento delle fatture relative alla fornitura di energia elettrica, sarà attivata la procedura prevista in caso di morosità e disciplinata nel TIMOE.

In tali casi, infatti, il venditore potrà richiedere la sospensione della fornitura.

A tale fine, il venditore è **tenuto a costituire in mora il cliente finale** che non abbia pagato una o più fatture, attraverso apposita comunicazione inviata a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento o PEC.

**Per i clienti connessi in bassa tensione**, qualora le condizioni tecniche del misuratore lo consentano, decorso 25 giorni solari dalla data di notifica della costituzione in mora senza che il cliente abbia provveduto all'integrale pagamento degli importi nella stessa indicati, il venditore avrà facoltà di richiedere al SII la sospensione della fornitura. L'intervento di sospensione sarà anticipato da un periodo di 15 giorni in cui la potenza sarà ridotta del 15%. Decorso tale periodo senza che il cliente abbia provveduto al pagamento, verrà effettuata la sospensione della fornitura.

**Per i clienti diversi da quelli di cui al paragrafo precedente (non connessi in bassa tensione)**, decorso 40 giorni solari dalla notifica della costituzione in mora senza che il cliente abbia provveduto al pagamento, il venditore avrà facoltà di richiedere al SII la sospensione della fornitura, che non sarà preceduta da alcuna riduzione di potenza.

Il venditore è tenuto a corrispondere al cliente finale un **indennizzo automatico**, nella prima fattura utile, per un importo pari a:

- a) euro 30 (trenta) nel caso in cui sia stata effettuata una riduzione di potenza o la fornitura sia stata sospesa per morosità nonostante il mancato invio della comunicazione di costituzione in mora;
- b) euro 20 (venti) nel caso in cui sia stata effettuata una riduzione di potenza o la fornitura sia stata sospesa per morosità nonostante, alternativamente:

1. il mancato rispetto del termine ultimo entro cui il cliente è tenuto a provvedere al pagamento e indicato nella costituzione in mora;
2. il mancato rispetto del termine minimo di 3 giorni tra la data di scadenza del termine ultimo di pagamento indicato nella costituzione in mora e la data di richiesta all'impresa distributrice per la sospensione della fornitura o riduzione della potenza.

### CRE Consorzio per le Risorse Energetiche S.C.p.A.

Via Leopoldo Lucchi, 135 | 47521 Cesena (FC)  
Tel. +39 0547 419911 | Fax +39 0547 419991  
www.consorziocre.it | info@ecocre.it | consorzio.romagna.energia@actalispec.it  
Numero di Iscrizione al Registro delle Imprese della Romagna Forlì-Cesena e Rimini  
CF e P.IVA 03104940402 | REA FO – 286927 | Cap. Soc. € 537.530,00 i.v.



Per conoscere gli ulteriori obblighi dei venditori e i tuoi diritti relativamente alla suddetta procedura di morosità o agli indennizzi automatici previsti, ti invitiamo a prendere visione del [TIMOE](#).

### **Clienti non disalimentabili (art. 23 del TIMOE)**

In caso di morosità dei clienti finali non disalimentabili serviti sul mercato libero, l'utente del trasporto potrà risolvere i relativi contratti di dispacciamento e di trasporto. In tal caso, l'impresa distributrice provvede a trasferire i punti di prelievo nel contratto di dispacciamento:

- a) dell'Acquirente unico, per i clienti finali aventi diritto alla maggior tutela;
- b) dell'esercente la salvaguardia, per i clienti finali aventi diritto alla salvaguardia.

I clienti non disalimentabili sono i clienti che appartengono ad una delle seguenti categorie:

- a) i clienti finali identificati ai sensi del Piano di emergenza per la sicurezza del servizio elettrico della delibera CIPE n. 91 del 6 novembre 1979 e s.m.i.;
- b) i clienti finali di cui al comma 2.2, lettera b) del TIBEG ai quali è stata riconosciuta la compensazione della spesa per la fornitura di energia elettrica di cui al comma 2.1 della medesima deliberazione che non sono identificati come interrompibili ai sensi del precedente comma;
- c) c) altri clienti finali diversi da quelli identificati ai precedenti punti a) e b), per i quali, fino a quando sono rimasti serviti dall'impresa distributrice, non è stata prevista da parte della medesima impresa distributrice la sospensione della fornitura in relazione alla funzione di pubblica utilità svolta dai medesimi.

### **CRE Consorzio per le Risorse Energetiche S.C.p.A.**

Via Leopoldo Lucchi, 135 | 47521 Cesena (FC)  
Tel. +39 0547 419911 | Fax +39 0547 419991  
[www.consorziocre.it](http://www.consorziocre.it) | [info@ecocre.it](mailto:info@ecocre.it) | [consorzio.romagna.energia@actalispec.it](mailto:consorzio.romagna.energia@actalispec.it)  
Numero di Iscrizione al Registro delle Imprese della Romagna Forlì-Cesena e Rimini  
CF e P.IVA 03104940402 | REA FO – 286927 | Cap. Soc. € 537.530,00 i.v.



## **Informativa relativa alle tempistiche e alle modalità di costituzione in mora e agli indennizzi automatici**

### **Allegato A – Testo Integrato Morosità Gas (“TIMG”) – alla deliberazione ARERA ARG/gas 99/11 e ss.mm.ii**

In caso di mancato pagamento delle fatture relative alla fornitura di gas naturale, sarà attivata la procedura prevista in caso di morosità e disciplinata nel TIMG.

In tali casi, infatti, il venditore potrà richiedere la chiusura del punto di riconsegna per sospensione della fornitura per morosità.

A tale fine, il venditore è **tenuto a costituire in mora il cliente finale** che non abbia pagato una o più fatture, attraverso apposita comunicazione inviata a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento o PEC.

Decorsi **40 giorni solari** dalla notifica della costituzione in mora senza che il cliente abbia provveduto al pagamento, il venditore avrà facoltà di richiedere al SII la chiusura del punto di riconsegna per sospensione della fornitura per morosità.

Il venditore è tenuto a corrispondere al cliente finale un **indennizzo automatico**, nella prima fattura utile, per un importo pari a:

- a) euro 30 (trenta) nel caso in cui sia stata effettuata una riduzione di potenza o la fornitura sia stata sospesa per morosità nonostante il mancato invio della comunicazione di costituzione in mora;
- b) euro 20 (venti) nel caso in cui sia stata effettuata una riduzione di potenza o la fornitura sia stata sospesa per morosità nonostante, alternativamente:
  1. il mancato rispetto del termine ultimo entro cui il cliente è tenuto a provvedere al pagamento e indicato nella costituzione in mora;
  2. il mancato rispetto del termine minimo di 3 giorni tra la data di scadenza del termine ultimo di pagamento indicato nella costituzione in mora e la data di richiesta all'impresa distributrice della chiusura del punto di riconsegna per la sospensione per morosità della fornitura.

Per conoscere gli ulteriori obblighi dei venditori e i tuoi diritti relativamente alla suddetta procedura di morosità o agli indennizzi automatici previsti, ti invitiamo a prendere visione del [TIMG](#)

#### **CRE Consorzio per le Risorse Energetiche S.C.p.A.**

Via Leopoldo Lucchi, 135 | 47521 Cesena (FC)  
Tel. +39 0547 419911 | Fax +39 0547 419991  
[www.consorziocre.it](http://www.consorziocre.it) | [info@ecocre.it](mailto:info@ecocre.it) | [consorzio.romagna.energia@actalispec.it](mailto:consorzio.romagna.energia@actalispec.it)  
Numero di Iscrizione al Registro delle Imprese della Romagna Forlì-Cesena e Rimini  
CF e P.IVA 03104940402 | REA FO – 286927 | Cap. Soc. € 537.530,00 i.v.